



**ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia**  
Società di Assicurazioni con sede legale in Germania  
Compagnia di ARAG Group

**Contratto di assicurazione di Tutela legale**  
**ARAG Tutela Legale Impresa vers. 9 Ed. 05/2013**

**Il presente Fascicolo informativo, contenente:**

**a) Nota Informativa, comprensiva di Glossario**

**b) Condizioni di assicurazione**

**c) Informativa sulla privacy**

**deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.**

**Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.**

Data ultimo aggiornamento dei dati contenuti nel presente Fascicolo Informativo: 07/2015

## Nota Informativa

**La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.**

**Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.**

### A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

#### **1. Informazioni generali**

- a) ARAG SE è una Società di ARAG Group.
  - b) ARAG SE ha sede legale in Düsseldorf, Arag Platz 1 - Germania
  - c) ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia ("la Società") sita in Viale del Commercio, 59 - 37135 VERONA VR (ITALIA).
  - d) Recapito telefonico per L'Italia: +39 045.8290411 - Fax: 045 8290449 - e-mail: arag@arag.it - pec: arag@pec.arag.it - web: www.arag.it
  - e) ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia è iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione IVASS, Elenco I, I.00108, operante in Italia in regime di Stabilimento.
- ARAG SE è sottoposta all'Autorità di vigilanza preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari della Germania: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Ba.Fin).

#### **2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa**

Le informazioni che seguono sono inerenti all'ultimo bilancio individuale approvato relativo all'esercizio anno 2014.

Il patrimonio netto della Società ammonta a 397.747.597,27 euro, di cui Capitale Sociale 100.000.000,00 euro e Riserve Patrimoniali 270.172.569,19 euro.

L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni ammonta al 342,6%. Questo indicatore rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

### B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Si precisa che il contratto è stipulato con clausola di tacito rinnovo.

**Avvertenza:** In mancanza di disdetta comunicata mediante lettera raccomandata alla Casella Postale 61 - 26100 Cremona (CR) o fax spediti almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza dell'assicurazione, il contratto è prorogato per 1 (uno) anno e così successivamente.

Si rinvia all'articolo 5 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

#### **3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni**

Il contratto garantisce gli oneri, non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale di cui all'Art. 1 delle Condizioni di assicurazione.

Riportiamo sinteticamente le coperture assicurative offerte dal contratto, che valgono con le limitazioni, le esclusioni e nell'ambito dell'estensione territoriale specificati nelle Condizioni di Assicurazione:

##### **Linea "Classic":**

- difesa penale per delitti colposi/contravvenzioni
- difesa penale per delitti dolosi
- pacchetto sicurezza

##### **Linea "Premium" per i liberi professionisti**

- difesa penale per delitti colposi/contravvenzioni
- difesa penale per delitti dolosi
- pacchetto sicurezza
- richiesta di risarcimento danni a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di terzi
- chiamata in causa della Compagnia di Responsabilità Civile

##### **Linea "Premium" per i Settori Attività Commercio, Artigianato e Industria, Servizi e Alberghi e villaggi turistici**

- difesa penale per delitti colposi/contravvenzioni
- difesa penale per delitti dolosi
- pacchetto sicurezza
- richiesta di risarcimento danni a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di terzi
- consulenza telefonica ARAGTEL

Le **garanzie sotto elencate vengono prestate con il limite di 1 (uno) caso per ogni prestazione insorto in ciascun anno assicurativo e per le sole controversie che abbiano un valore in lite superiore a € 5.000,00 (cinquemila):**

- controversie di lavoro con i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro del Contraente
- controversie relative a locazione o proprietà o altri diritti reali relativi alle sedi/immobili strumentali all'esercizio dell'attività
- controversie contrattuali per presunte inadempienze proprie o della controparte derivanti da contratti con fornitori

- controversie contrattuali relative a contratti di appalto/subappalto commissionati dal Contraente
- chiamata in causa della Compagnia di Responsabilità Civile

#### **Linea "Top"**

- difesa penale per delitti colposi/contravvenzioni
- difesa penale per delitti dolosi
- pacchetto sicurezza
- richiesta di risarcimento danni a persone e/o cose subito per fatti illeciti di terzi
- chiamata in causa della Compagnia di Responsabilità Civile
- controversie di lavoro con i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro del Contraente
- controversie relative a locazione o proprietà o altri diritti reali relativi alle sedi/immobili strumentali all'esercizio dell'attività
- controversie contrattuali per presunte inadempienze proprie o della controparte derivanti da contratti con fornitori
- controversie contrattuali relative a contratti di appalto/subappalto commissionati dal Contraente
- consulenza telefonica ARAGTEL
- (solo per i liberi professionisti) difesa in caso di procedimenti disciplinari davanti all'Ordine/Collegio Professionale

#### **Condizione aggiuntive:**

- condizione aggiuntiva Vertenze con i clienti
- condizione aggiuntiva Spese di resistenza
- condizione aggiuntiva Retroattività
- condizione aggiuntiva Opposizione a sanzioni amministrative
- condizione aggiuntiva Riforma fiscale e tributaria D.Lgs. 472/97
- condizione aggiuntiva Vertenze con agenti e rappresentanti
- condizione aggiuntiva Amministratori.
- Condizione aggiuntiva Responsabilità amministrativa

L'indicazione delle garanzie sopra riportate si riferisce a tutte le coperture assicurative offerte dal contratto.

Le coperture specifiche operanti debbono essere individuate nella polizza sottoscritta dal Contraente nell'ambito della linea di prodotto acquistata (Classic, Premium, Top) e delle Condizioni Aggiuntive per le quali è stato pagato il relativo sovrappremio.

Si rinvia altresì all'Art. 1, Art. 22 - Art. 25 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

**Avvertenza:** il contraente ha la facoltà, previa registrazione al sito [www.arag.it](http://www.arag.it), di accedere all'area riservata ai clienti per verificare lo stato delle proprie coperture assicurative, le scadenze e i termini contrattuali sottoscritti.

**Avvertenza:** il contratto può prevedere delle limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative ovvero condizioni di sospensione delle garanzie che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo.

Si rinvia all'Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art.9 comma 2, Art. Art. 17 comma 8, Art. 24 ed all'Art. 25 – Condizioni Aggiuntive "Amministratori" ultimo paragrafo delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Inoltre ciascuna garanzia è soggetta a limitazioni ed esclusioni proprie per le quali si rinvia ai singoli articoli delle Condizioni Particolari di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

**Avvertenza:** le suddette coperture sono prestate fino alla concorrenza del massimale e secondo le modalità presenti all'interno delle singole garanzie delle Condizioni Particolari di Assicurazione.

Per gli aspetti di dettaglio relativi al massimale, alle limitazioni delle singole garanzie, ai valori in lite ed alle altre modalità si rimanda al frontespizio di polizza, all'Art. 1 comma 1, all'Art. 9 comma 3, all'Art. 16, all'Art. 22 comma 2 e comma 3 Linea Classic, all'Art. 22 comma 4 – Prestazioni garantite – Linea Premium (per i liberi professionisti), all'Art. 22 comma 7 e 9 – Prestazioni garantite – Linea Premium (per i Settori Attività Commercio, Artigianato e Industria, Servizi e Alberghi e villaggi turistici) e Top e all'Art. 256 – Condizioni Aggiuntive, Vertenze contrattuali con i clienti, Opposizione a sanzioni amministrative, Vertenze con agenti e rappresentanti, Amministratori al comma 2 e Responsabilità amministrativa delle Condizioni di assicurazione.

La polizza prevede l'applicazione della regola proporzionale in sede di liquidazione del sinistro in caso di assicurazione parziale. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia art. 17, comma 8.

Per facilitarne la comprensione da parte del Contraente, di seguito si illustrano i meccanismi di funzionamento mediante esemplificazioni numeriche.

#### **Meccanismo di funzionamento del massimale per caso assicurativo (valido per tutte le linee di prodotto):**

Massimale per caso assicurativo indicato sul frontespizio di polizza per tutte le prestazioni garantite: € 20.000,00

Spese legali	€ 18.000,00
Spese peritali	<u>€ 4.000,00</u>
Totale oneri	€ 22.000,00

Importo rimborsabile € 20.000,00

#### **Meccanismo di funzionamento del massimale per anno assicurativo (valido per tutte le linee di prodotto):**

Massimale per caso assicurativo indicato sul frontespizio di polizza per tutte le prestazioni garantite: € 20.000,00

Limite per anno assicurativo : € 80.000,00

Spese legali 1° sinistro (insorto a marzo anno 2012)	€ 15.000,00
Spese peritali 1° sinistro	<u>€ 4.000,00</u>
Totale oneri	€ 19.000,00

Spese legali 2° sinistro (insorto a luglio anno 2012)	€ 16.000,00
Spese peritali 2° sinistro	<u>€ 1.000,00</u>
Totale oneri	€ 17.000,00
Spese legali 3° sinistro (insorto a ottobre anno 2012)	€ 10.000,00
Spese peritali 3° sinistro	<u>€ 8.000,00</u>
Totale oneri	€ 18.000,00
Spese legali 4° sinistro ((insorto a novembre anno 2012)	€ 10.000,00
Spese peritali 4° sinistro	<u>€ 5.000,00</u>
Totale oneri	€ 15.000,00
Spese legali 5° sinistro ((insorto a dicembre anno 2012)	€ 15.000,00
Spese peritali 5° sinistro	<u>€ 3.000,00</u>
Totale oneri	€ 18.000,00
Totale oneri sinistri per anno 2012	€ 87.000,00
Totale importo rimborsabile (anno 2012)	€ 80.000,00

**Meccanismo di funzionamento del sottolimito per la prestazione “chiamata in causa della Compagnia di Responsabilità Civile” dall’Art. 22 comma 4 linea Premium (per i liberi professionisti) e dall’Art. 22 comma 9 –Linea Premium (per i Settori Attività Commercio, Artigianato e Industria, Servizi e Alberghi e villaggi turistici) e Linea TOP delle Condizioni di assicurazione:**

Sotto limite previsto per la prestazione € 3.000,00

Spese legali per la redazione dell'atto di chiamata in causa della compagnia di Responsabilità Civile € 3.400,00  
 Importo rimborsabile € 3.000,00

**Meccanismo di funzionamento dell'importo determinato per le controversie relative a contestazioni di inosservanza di quanto disposto D.lgs. 81/2008 e D.Lgs. 106/2009, D.Lgs 193/07, D.Lgs. 152/06, D.Lgs n.196/03, D.Lgs 231/2001 e successive disposizioni normative o regolamentari, previsto dall’Art. 22 comma 3 linea Classic/Premium/Top delle Condizioni di assicurazione.**

Valore della sanzione amministrativa € 200,00

la garanzia in questo caso non opera in quanto il valore della sanzione amministrativa da impugnare è inferiore a € 250,00.

**Meccanismo di funzionamento del valore in lite per le controversie contrattuali previste dall’Art. 22 comma 5, 6, 7, 8 e 9 Linea Premium (per i Settori Attività Commercio, Artigianato e Industria, Servizi e Alberghi e villaggi turistici) delle Condizioni di assicurazione.**

Valore in lite € 3.500,00

la garanzia in questo caso non opera in quanto il valore in lite non è superiore a € 5.000,00

**Meccanismo di funzionamento del valore in lite per le controversie contrattuali con i fornitori previsto dall’Art. 22 comma 7 – Linea Top delle Condizioni di assicurazione.**

Valore in lite € 200,00  
 Fattura di vendita merce del fornitore € 5.000,00  
 Valore della merce non conforme all'ordine € 200,00

la garanzia in questo caso non opera in quanto il valore in lite non è superiore a € 200,00.

**Meccanismo di funzionamento del sotto massimale per le vertenze contrattuali con agenti o rappresentanti, previsto dall’Art. 25 – Condizioni Aggiuntive “Vertenze con agenti e rappresentanti” delle Condizioni di assicurazione.**

Massimale indicato sul frontespizio di polizza (limite annuo) € 20.000,00  
 Massimo esborso per vertenza contrattuale con agenti o rappresentanti € 10.000,00

1^vertenza anno n  
 Spese legali € 8.000,00  
 Spese peritali € 2.000,00  
 Totale oneri € 10.000,00

2^vertenza anno n  
 Spese legali € 12.000,00  
 Spese peritali € 4.000,00  
 Totale oneri € 16.000,00

Importo totale rimborsabile (1^ vertenza+2^ vertenza)

€ 20.000,00 pari al limite annuo (anno n)

#### **4. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze di rischio - Nullità**

**Avvertenza:** eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio, rese in sede di stipulazione del contratto, potrebbero comportare effetti sulla prestazione.

Si rinvia all'Art. 3 delle Condizioni di Assicurazione per le conseguenze.

**Avvertenza:** il contratto non contiene delle cause di nullità.

Resta salvo quanto previsto dal Codice Civile all'Art.1895 o del Codice della Assicurazioni Private in tema di nullità del rischio.

#### **5. Aggravamento e diminuzione del rischio**

Il Contraente o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società o al proprio Intermediario di ogni aggravamento e diminuzione del rischio.

Si rinvia agli Artt. 3 comma 2 delle Condizioni Generali di assicurazione per le conseguenze derivanti dalla mancata comunicazione.

Di seguito si illustrano in forma esemplificativa due ipotesi di circostanze rilevanti che determinano la modificazione del rischio.

##### **1° esempio**

*Al momento della sottoscrizione del contratto il contraente dichiara che la propria attività artigianale consiste nella fabbricazione di componenti in metallo per case prefabbricate. Successivamente, in vigenza di contratto, l'azienda inizia a produrre anche componenti in legno. La mancata comunicazione di tale aggravamento di rischio, può comportare la perdita totale o parziale del diritto al rimborso nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi delle disposizioni dell'Art. 1898 del Codice Civile.*

##### **2° esempio**

*Il contraente di polizza, è costretto ad attuare una riduzione del personale in corso di polizza rispetto al numero di addetti dichiarato al momento della stipula del contratto. Al rinnovo dell'annualità assicurativa il Contraente può, sostituendo il contratto, richiedere una riduzione del premio data l'avvenuta diminuzione del rischio.*

#### **6. Premi**

Il premio deve essere pagato per l'intera annualità assicurativa, anche se è stato concesso il frazionamento rateale, all'Intermediario assicurativo al quale è assegnato il contratto oppure alla Direzione della Società, tramite i seguenti mezzi di pagamento consentiti dalla Società nei limiti previsti dalla normativa vigente e dalle disposizioni dell'Autorità di Vigilanza,: Bonifico Bancario o Postale, Assegno Bancario, Circolare o Postale non trasferibile, Bollettino di Conto Corrente Postale, Vaglia Postale, Contante, carte di credito e di debito.

La Società può concedere il pagamento frazionato del premio annuale in rate semestrali anticipate, con aumento del premio di polizza dovuto all'applicazione degli interessi di frazionamento pari al 4% del premio imponibile annuo, con un importo minimo di € 5,00 comunque acquisito.

Si rinvia all'Art. 8 e all'art. 17 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

**Avvertenza:** l'Impresa o l'intermediario può applicare uno sconto di premio al massimo del 10%.

#### **7. Rivalsa e Surroga - Recupero somme:**

**Avvertenza:** il contratto prevede espressamente azioni di rivalsa nei confronti del contraente/assicurato per le somme che la Società abbia sostenute o anticipate, qualora siano state recuperate dalla controparte

Ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile, il contraente cede alla Società il diritto di surrogarsi nei suoi diritti nei confronti dei terzi, per il recupero delle somme sostenute a qualsiasi titolo, acconsentendo all'esercizio delle relative azioni. Si rimanda all'Art. 13 delle Condizioni generali di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio relativi ai presupposti e agli effetti.

#### **8. Diritto di recesso**

**Avvertenza:** il contratto prevede, per entrambe le Parti ovvero sia da parte del Contraente sia da parte della Società, la facoltà di recedere dal contratto dopo ogni denuncia di caso assicurativo e fino al 30° (trentesimo) giorno dopo la sua definizione, dandone comunicazione in forma scritta mediante lettera raccomandata AR alla Casella Postale 61 - 26100 Cremona (CR), mezzi legalmente equivalenti, (a titolo esemplificativo ma non esaustivo PEC e raccomandata a mani) o telefax.

Si rinvia all'Art. 6 – delle Condizioni Generali di assicurazione per i termini e le modalità di esercizio di tale diritto.

#### **9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto**

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in 1 (uno) anno dalle singole scadenze mentre gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in 2 (due) anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (come previsto dall'Art.2952 al 1° e 2° comma del Codice Civile) o dal momento in cui si viene a conoscenza della possibilità di esercitare il diritto.

**Avvertenza:** Il contratto non può essere stipulato per garantire rischi già assicurati presso la Società. L'Assicurato ha infatti l'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza di altre coperture assicurativa sullo stesso rischio al momento della conclusione del contratto.

La presenza di un'ulteriore copertura assicurativa con la Società non dichiarata relativa al medesimo rischio, comporta la perdita del diritto alla liquidazione delle spese legali, essendo tale pattuizione a carattere essenziale per la valutazione, conclusione e per la vigenza della copertura assicurativa.

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'Art. 4 – Altre assicurazioni delle Condizioni di assicurazione.

#### **10. Legge applicabile al contratto**

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.

Ai sensi dell'Art. 180 del D.Lgs. n° 209/05, le parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano.

### **11. Regime fiscale**

Il premio pagato per l'assicurazione è soggetto all'aliquota di imposta attualmente in vigore, pari al 21,25% del premio annuo. Sono a carico del Contraente le imposte, le tasse e gli altri oneri stabiliti per legge derivanti dalla stipulazione del contratto e non sono rimborsabili per alcun motivo.

### **C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI**

### **12. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo**

**Avvertenza:** l'Assicurato deve denunciare immediatamente per iscritto, qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.

In ogni caso deve fare pervenire alla Società notizia di ogni atto a lui notificato, entro 9 (nove) giorni dalla data della notifica stessa.

L'Assicurato può denunciare i nuovi sinistri tramite mail alla casella [denunce@arag.it](mailto:denunce@arag.it) o tramite posta ordinaria alla Casella Postale 61 - 26100 Cremona (CR), o al numero di fax +39 045.8290 557. Per la successiva trattazione dei sinistri (successivi scambi di corrispondenza per sinistri già aperti) invece si possono utilizzare la mail [sinistri@arag.it](mailto:sinistri@arag.it), il fax +39 045.8290 449 e la posta ordinaria alla Casella Postale 61 - 26100 Cremona (CR).

Si rinvia agli Artt. 10 – F fornitura dei mezzi di prova, Art.11 – Art. 12 – delle Condizioni Generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio delle procedure liquidative.

### **13. Reclami**

Eventuali reclami devono essere inoltrati per iscritto alla funzione incaricata della Società:

**ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia - Servizio Reclami, Viale del Commercio 59, 37135 – Verona VR, Fax: +39 045.8290499 - Indirizzo di posta elettronica: [servizio.reclami@arag.it](mailto:servizio.reclami@arag.it).**

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 (quarantacinque) giorni, potrà rivolgersi all':

**IVASS- Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni - Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma ([www.ivass.it](http://www.ivass.it))**, corredando l'esposto con copia del reclamo eventualmente già inoltrato alla Società ed il relativo riscontro.

I reclami indirizzati all'IVASS devono contenere:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia del reclamo presentato alla Società e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate anche sul sito internet della Società [www.arag.it](http://www.arag.it).

Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito [www.ivass.it](http://www.ivass.it) alla sezione "Per il Consumatore – Come presentare un reclamo". Il modulo è scaricabile anche dal sito [www.arag.it](http://www.arag.it), accedendo alla sezione "Contatti – reclami".

Si ricorda che in tutti i casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'**Autorità Giudiziaria**.

Prima di adire l'Autorità Giudiziaria è tuttavia possibile e in alcuni casi necessario, procedere mediante **sistemi alternativi di risoluzione delle controversie**, quali:

-la **Mediazione** (Decreto Legislativo n. 28.04.2010 e successive modifiche) che può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it) e/o

-la **Negoziazione assistita** (Legge 10.11.2014 n. 162) che può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato alla Società.

Qualora la legislazione applicabile al contratto scelta tra le parti sia diversa da quella italiana, l'Organo incaricato di esaminare i reclami del Cliente sarà quello eventualmente previsto dalla legislazione prescelta ed in tal caso l'IVASS si impegnerà a facilitare le comunicazioni tra l'Autorità competente ed il Contraente stesso.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, controversie tra un contraente consumatore di uno Stato membro e un'impresa con sede legale in un altro Stato membro, il reclamante avente domicilio in Italia può presentare reclamo:

- all'IVASS, che lo inoltra al sistema/organo estero di settore competente per la risoluzione delle controversie in via stragiudiziale, dandone notizia al reclamante e comunicandogli poi la risposta;
- direttamente al sistema/organo estero competente dello Stato membro o aderente allo SEE (Spazio Economico Europeo) sede dell'impresa assicuratrice stipulante (sistema individuabile tramite il sito <http://www.ec.europa.eu/fin-net>), richiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET, rete di cooperazione fra organismi nazionali.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà, quando previsto, di ricorrere ad alternativi sistemi conciliativi.

### **14. Arbitrato e mediazione con la Società**

Il contratto prevede che la Società ed il Contraente, in caso di conflitto di interesse o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi, possano demandare la decisione ad un Arbitro.

E' inoltre prevista la facoltà da parte dell'assicurato di precedere l'azione giudiziaria con un tentativo di mediazione ai sensi del D. Lgs 28.04.2010.

Si rinvia per gli aspetti di dettaglio all'Art. 11 commi 7 e 10 - delle Condizioni Generali di assicurazione.

**Avvertenza:** resta comunque fermo il diritto della Società e del Contraente di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

### **15. Conflitto di interessi**

La Società si impegna ad evitare, sia nell'offerta sia nella gestione dei contratti, lo svolgimento di operazioni in cui la Società stessa ha direttamente o indirettamente un interesse in conflitto.

In ogni caso la Società, pur in presenza di situazioni di conflitto di interessi, opera in modo da non recare pregiudizio al Contraente e si impegna ad ottenere per il Contraente il miglior risultato possibile.


### **16. Aggiornamento informazioni presenti nel Fascicolo Informativo**

In riferimento all'Art. 37 comma 2 del Regolamento ISVAP n.35 del 2010, per la consultazione delle eventuali variazioni delle informazioni presenti nel presente Fascicolo Informativo, non derivanti da innovazioni normative che saranno comunicate per iscritto direttamente al Contraente, si rinvia al sito [www.arag.it](http://www.arag.it) nella sezione prodotti e servizi – Fascicoli Informativi.

**ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.**

Rappresentante Generale per l'Italia e Direttore Generale

Il Dirigente Resp. Underwriting & Pricing



Data ultimo aggiornamento dei dati contenuti nella Nota Informativa: 07/2015

### **Glossario**

Ai seguenti termini la Società ed il Contraente attribuiscono convenzionalmente questi significati:

**Addetti:** soggetti assicurati, risultanti all'atto della stipulazione della polizza, di cui all'Art. 20 delle Condizioni Particolari di assicurazione ad eccezione dei lavoratori interinali e distaccati.

**Ammenda:** pena pecuniaria stabilita per le contravvenzioni, in contrapposizione alla multa, pena pecuniaria prevista per i delitti.

**Arbitrato:** istituto con il quale le parti, di comune accordo, rinunciano ad adire l'Autorità giudiziaria ordinaria per la risoluzione di controversie concernenti l'interpretazione o l'esecuzione del contratto.

**Assicurato:** soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

**Assistenza giudiziale:** attività di difesa di un legale quando si attribuisce al giudice la decisione sull'oggetto della controversia.

**Assistenza stragiudiziale:** attività che viene svolta al fine di comporre qualsiasi vertenza prima del ricorso al giudice e per evitarlo.

**Carenza:** periodo in cui la polizza non produce effetti Tale periodo intercorre tra il momento della stipulazione del contratto di assicurazione, o alle ore 24 del giorno in cui si effettua il pagamento se successivo alla stipula, e quello a partire dal quale la garanzia offerta dall'assicuratore diviene concretamente efficace.

Il periodo di carenza non sarà recuperato alla scadenza della polizza che invece cesserà al decorrere dell'anno dal momento della firma.

**Caso assicurativo:** sinistro, ovvero il verificarsi del fatto dannoso - cioè la controversia e/o il giudizio penale - per il quale è prevista l'assicurazione.

**Costituzione di parte civile:** il soggetto che, all'interno del processo penale, esercita l'azione civile è denominato parte civile. L'azione civile è quella diretta a fare valere la pretesa civilistica al risarcimento del danno. Quindi, i danni risarcibili sono sia quelli patrimoniali, che hanno un contenuto quantificabile in termini economici, che quelli non patrimoniali ovvero denominati danni morali e derivanti dalle sofferenze patite in conseguenza della condotta illecita. L'atto che introduce l'azione civile nel processo penale è l'atto di costituzione di parte civile oppure l'atto di trasferimento in sede penale dell'azione civile, già promossa nella sua naturale sede.

**Compensi per i Liberi Professionisti:** importo del volume di affari indicato dal Contraente nella dichiarazione IVA relativa all'annualità precedente alla stipula della polizza al netto di IVA e di contributi alla Cassa Previdenza.

**Compensi per la trasferta:** spese di viaggio e di soggiorno dovute dal cliente al proprio avvocato che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto, debba trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale.

**Controparte:** la parte avversaria in una controversia.

**Consulente tecnico d'ufficio (C.T.U.):** svolge la funzione di Ausiliario del Giudice lavorando per lo stesso in un rapporto strettamente fiduciario. Scopo del Consulente è quello di rispondere in maniera puntuale e precisa ai quesiti che il Giudice formula nell'udienza di conferimento dell'incarico e di relazionarne i risultati nell'elaborato peritale che prende il nome di Consulenza Tecnica d'Ufficio.

**Consulente tecnico di parte (C.T.P.):** libero professionista, al quale una parte in causa conferisce un incarico peritale in quanto ritiene l'incaricato esperto in uno specifico settore. Se un soggetto è coinvolto in una causa pendente o intende intraprenderne una (il caso dell'accertamento tecnico preventivo) incarica una persona di propria fiducia (il consulente di parte appunto) affinché questa affianchi il consulente tecnico nominato dal giudice. Il giudice, infatti, con l'ordinanza di nomina del CTU, assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare un loro consulente tecnico.

**Contraente:** soggetto che stipula l'assicurazione.

**Danno di natura contrattuale:** danno dovuto ad un inadempimento o violazione di una obbligazione assunta tramite un contratto scritto o verbale.

**Danno extracontrattuale:** danno ingiusto conseguente a fatto illecito.

**Delitto colposo:** è solo quello espressamente previsto come tale (e a tale titolo contestato) dalla legge penale e commesso per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di leggi, ma senza volontà né intenzione di causare l'evento lesivo.

**Delitto doloso:** qualsiasi delitto all'infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi o preterintenzionali.

**Disdetta:** atto con il quale viene comunicata l'intenzione di non rinnovare più, alla scadenza, il contratto assicurativo.

**Elemento di rischio variabile:** parametro tariffario (numero addetti, fatturato, compensi, numero posti letto) su cui viene calcolato e regolato il premio per ogni settore di attività.

**Concordato preventivo:** è una procedura concorsuale attraverso la quale l'imprenditore ricerca un accordo con i suoi creditori per non essere dichiarato fallito o comunque per cercare di superare la crisi in cui versa l'impresa

**Concordato fallimentare:** è una causa legale di cessazione del fallimento, uno strumento volto a realizzare il soddisfacimento di tutti i creditori ammessi al passivo. Il concordato consente al fallito di sanare i propri debiti attraverso una sorta di accordo con il ceto creditorio, che può prevedere il pagamento anche parziale dei debiti, la dilazione o ristrutturazione degli stessi; consente inoltre la liberazione dei beni sottoposti allo spossessamento fallimentare e non espone alle possibili conseguenze penali connesse al fallimento.

**Fallimento:** è una procedura concorsuale liquidatoria, che coinvolge l'imprenditore con l'intero patrimonio e i suoi creditori. Tale procedura è diretta all'accertamento dello stato di insolvenza dell'imprenditore, all'accertamento dei crediti vantati nei suoi confronti e alla loro successiva liquidazione.

**Fascicolo Informativo:** l'insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, prima della sottoscrizione del contratto o della proposta di assicurazione, composto da: Nota Informativa comprensiva del Glossario, Condizioni di assicurazione, Modulo di proposta ove previsto.

**Fatto illecito:** inosservanza di una norma di legge posta a tutela della collettività o comportamento che violi un diritto assoluto del singolo. Determina responsabilità ed obbligo al risarcimento. Non è inadempimento, ossia violazione di norme contrattuali.

**Fatturato:** l'importo del volume di affari indicato dal Contraente nella dichiarazione IVA relativa all'annualità precedente alla stipula della polizza.

**Fatturato (per le Imprese Edili):** valore complessivo della/e opera/e o degli appalti realizzati la cui esecuzione è affidata al Contraente, comprensivo dell'entità del lavoro commissionato alla ditte subappaltatrici, al netto di I.V.A. e/o di eventuali imposte di fabbricazione. Resta escluso qualsiasi emolumento percepito per attività diverse.

**Indennizzo/Risarcimento:** somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

**Ivass (precedentemente denominato Isvap):** Istituto di Vigilanza per le assicurazioni

**Mediazione:** istituto giuridico introdotto con il Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010, per la composizione dei conflitti tra soggetti privati relativi a diritti disponibili.

**Multa: vedi Ammenda.**

**Negoziante assistita:** accordo disciplinato dal Decreto Legge n. 132 del 12 settembre 2014, mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza di avvocati iscritti all'albo.

**Perito:** Libero professionista incaricato dall'impresa di assicurazione di stimare l'entità del danno subito dall'assicurato o, nelle assicurazioni della responsabilità civile, dal terzo danneggiato in conseguenza di un sinistro.

**Regolazione premio:** forma di conguaglio del premio, prevista da un'apposita clausola contrattuale. E' applicabile quando il premio, non calcolabile a priori perché posto in relazione ad elementi variabili (fatturato, compensi, ecc.), viene corrisposto in parte anticipatamente (parte provvisoria) ed in parte a posteriori sulla base della regolazione, ossia del conteggio fatto quando sono disponibili i dati relativi all'elemento variabile prescelto.

**Premio:** somma dovuta alla Società dal Contraente a corrispettivo dell'assicurazione.

**Prescrizione:** Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge.

**Procedimento penale:** inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona usualmente mediante informazione di garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata ed il titolo (colposo – doloso - preterintenzionale) del reato ascritto.

**Reato:** violazione di norme penali. I reati si distinguono in delitti o contravvenzioni e comportano pene diverse, detentive e/o pecuniarie (per delitti: reclusione, multa; per contravvenzioni: arresto, ammenda). I delitti si dividono poi, in base all'elemento soggettivo, in delitti dolosi, delitti preterintenzionali, delitti colposi, mentre nelle contravvenzioni la volontà è irrilevante.

**Recesso:** manifestazione di volontà con cui una delle parti produce lo scioglimento totale o parziale del rapporto giuridico di origine contrattuale.

**Responsabilità contrattuale:** attiene alla violazione di diritti relativi, in quanto fanno capo solo a coloro che hanno stipulato un contratto.

**Responsabilità extracontrattuale:** riguarda la violazione di diritti assoluti, cioè di quelli validi *erga omnes* (per tutti) e come tali tutelati dall'ordinamento giuridico.

**Rescissione:** attraverso l'azione di rescissione si permette a un soggetto che ha concluso contratto in condizioni di pericolo o di bisogno di sciogliersi dallo stesso quando queste condizioni hanno provocato delle notevoli sproporzioni tra prestazioni contrattuali.

**Ricorso amministrativo:** è quello presentato agli Organi amministrativi: Prefetto, Ministero, Tribunale Amministrativo Regionale, Consiglio di Stato, etc..

**Risoluzione:** è un istituto che si riferisce a un vizio del contratto inteso non come "atto" bensì come "rapporto": si tratta, infatti, di una disfunzione del rapporto contrattuale sopravvenuta e causata da una delle fattispecie descritte dal codice. La risoluzione può avvenire per inadempimento, impossibilità sopravvenuta ed eccessiva onerosità.

**Sentenza definitiva (decisione passata in giudicato):** giudicato è il provvedimento ormai divenuto incontrovertibile, cioè non più assoggettabile ai mezzi ordinari di impugnazione, o perché è scaduto il termine per poterlo fare, o perché sono già state



esperite tutte le impugnazioni possibili. Quindi il provvedimento passato in giudicato è caratterizzato dall'incontrovertibilità della cosa giudicata, ovvero nessun giudice può nuovamente pronunciarsi su quella sentenza.

**Sinistro:** verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

**Società:** l'impresa assicuratrice ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia

**Spese arbitrali:** spese sostenute per attivare la procedura arbitrale e per gli onorari dell'arbitro prescelto.

**Spese legali:** onorari e diritti del patrocinatore sensi di legge.

**Spese liquidate:** spese spettanti all'avvocato definite dal giudice in sede di sentenza.

**Spese di domiciliazione:** spese dell'avvocato che ha il domicilio nella circoscrizione del Tribunale competente per il giudizio qualora l'avvocato incaricato dall'assicurato risieda fuori da tale distretto.

**Spese di soccombenza:** spese liquidate dal giudice nel dispositivo della sentenza. Soccombente è la parte le cui pretese giuridiche non sono state riconosciute fondate dal giudice.

**Spese di giustizia:** spese del processo che in un procedimento penale il condannato deve pagare allo Stato. Nel giudizio civile, invece, le spese della procedura vengono pagate dalle Parti contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali e che a conclusione del giudizio il soccombente può essere condannato a rifondere.

**Spese peritali:** somme spettanti ai periti nominati dal Giudice (C.T.U. Consulenti Tecnici d'Ufficio) o dalla parte (Consulenti Tecnici di Parte).

**Tacito rinnovo:** è una clausola che prevede il rinnovo automatico del contratto alla scadenza.

**Transazione:** accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevengono.

**Tutela Legale:** l'assicurazione Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. 07/09/2005 n. 209 - Artt. 163/4 e 173/4 e correlati.

**Unico caso assicurativo:** fatto dannoso e/o controversia che coinvolge più assicurati.

**Valore in lite:** è il valore dell'oggetto della richiesta di risarcimento. Comprende tutte le voci di danno dimostrabili attraverso prove.

## Condizioni Generali di Assicurazione

**Definizioni:** si rinvia integralmente al Glossario della Nota informativa.

### Art. 1 - Oggetto dell'Assicurazione

1. ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia (di seguito nominata per brevità Società), alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale convenuto, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza.

2. Tali oneri sono:

- le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo, anche quando la vertenza venga trattata tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione o mediante convenzione di negoziazione assistita;
- le indennità a carico dell'Assicurato spettanti all'Organismo di mediazione costituito da un Ente di diritto pubblico oppure da un Organismo privato nei limiti di quanto previsto dalle tabella dei

compensi prevista per gli organismi di mediazione costituiti da Enti di diritto pubblico. Tale indennità è oggetto di copertura assicurativa solo per le controversie riguardanti le seguenti materie, laddove elencate nelle prestazioni garantite e in relazione all'ambito di operatività della presente polizza: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di azienda, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica, risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari;

- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata dalla Società ai sensi dell'Art. 11 comma 5;
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti **purché scelti in accordo con la Società ai sensi dell'Art. 11 comma 5;**
- le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
- le spese di giustizia;
- Il contributo unificato (D. L. 11.03.2002 n° 28), **se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;**
- le spese per la registrazione degli atti giudiziari;
- le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa;
- le spese dell'arbitro sostenute dall'Assicurato qualora sia incaricato un arbitro per la decisione di controversie previste dalla polizza;
- le spese di domiciliazione necessarie, **esclusa ogni duplicazione di onorari e i compensi per la trasferta.**

Qualora tali oneri siano posti a carico della controparte, la Società ha diritto al rimborso di quanto eventualmente anticipato.

3. E' garantito l'intervento di un **unico legale** territorialmente competente ai sensi dell'Art. 12, comma 1, per ogni grado di giudizio.

#### **Art. 2 - Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione**

1. L'Assicurato è tenuto a :

- **regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;**
- **assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa. Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il loro pagamento sia stato anticipato dalla Società.**

2. La Società non si assume il pagamento di :

- multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale).

3. Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di 2 (due) esiti negativi.

4. Non sono oggetto di copertura assicurativa i patti quota lite conclusi tra il Contraente e/o l'Assicurato ed il legale che stabiliscano compensi professionali.

#### **Art. 3 - Indicazioni e dichiarazioni. Aggravamento o diminuzione del rischio.**

1. Le dichiarazioni inesatte, le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle garanzie assicurative nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 Codice Civile.

2. La Società, una volta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, può richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso.

3. Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art 1897 Codice Civile, e rinuncia al relativo diritto di recesso.

#### **Art. 4 - Altre assicurazioni**

1. L'Assicurato deve comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; l'Assicurato deve dare avviso dei casi assicurativi a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 Codice Civile.

2. Qualora coesistano più coperture assicurative sul medesimo rischio, sottoscritte con diversi assicuratori, in caso di sinistro la Società sarà obbligata al pagamento degli oneri di cui all'art. 1 – **Oggetto dell'Assicurazione** applicando la ripartizione proporzionale in ragione delle somme complessivamente dovute secondo i rispettivi contratti assicurativi.

3. La presenza di un'ulteriore copertura assicurativa con la Società relativa al medesimo rischio, non dichiarata ai sensi dell'art. 3, comporta la perdita del diritto al rimborso degli oneri di cui all'art. 1 – **Oggetto dell'assicurazione**, essendo tale pattuizione a carattere essenziale per la valutazione, conclusione e per la vigenza della copertura assicurativa.

#### **Art. 5 - Effetto e durata del contratto e della copertura assicurativa**

1. La polizza produce effetti (oppure “è efficace”), cioè copre il rischio assicurativo, dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno indicato nella polizza,

se in quel momento il premio è stato corrisposto; in caso diverso produce effetti dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno in cui si effettua il pagamento, ferme restando le scadenze stabilite nella polizza.

2. La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:

- **durante il periodo di effetto della polizza**, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di resistenza alle pretese di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
- **trascorsi 3 (tre) mesi dalla data di effetto della polizza**, in tutte le restanti ipotesi.

Qualora la presente polizza sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente di Tutela legale, la carenza dei 3 (tre) mesi non opera per tutte le prestazioni già previste con la polizza precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni inserite con il presente contratto. Sarà pertanto onere del Contraente, in sede di denuncia di sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare l'esistenza di una polizza precedente di Tutela Legale.

3. Il contratto ha la durata pattuita nella polizza e, in mancanza di disdetta comunicata mediante lettera raccomandata o fax spediti almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza, si rinnova tacitamente, ogni volta, per 1 (uno) anno, ai sensi dell'art. 1899 Codice Civile.

#### **Art. 6 Recesso in caso di sinistro**

1. Dopo ogni denuncia di caso assicurativo e fino al 30° (trentesimo) giorno dopo la sua definizione, le parti possono recedere in forma scritta dal contratto mediante lettera raccomandata AR, mezzi legalmente equivalenti, (a titolo esemplificativo ma non esaustivo PEC e raccomandata a mani) o telefax, dando un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni rispetto alla data di effetto del recesso.

2. In ogni caso al Contraente è dovuto il rimborso della quota di premio imponibile relativa al periodo di rischio pagato e non goduto.

#### **Art. 7 - Lingua del contratto**

Premesso che la lingua italiana è quella che fa fede ai fini del presente contratto, la Compagnia offre la possibilità al Contraente di madre lingua tedesca di ottenere copia dell'intero Fascicolo Informativo comprensivo delle Condizioni di assicurazione anche in lingua tedesca.

#### **Art. 8 - Pagamento del premio e sospensione della copertura assicurativa**

1. Il premio è sempre determinato per il periodo di 1 (uno) anno, ed è interamente dovuto anche se sia stato concesso il frazionamento rateale.

2. Se il Contraente non paga il premio alla firma o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 (ventiquattro) del giorno di pagamento, ai sensi dell'art 1901 del Codice Civile. Se il Contraente non paga le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 (ventiquattro) del **AGE 15° (quindicesimo) / BROKER 30° (trentesimo)** giorno successivo a quello di scadenza e riprende vigore dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'Art. 1901 del Codice Civile.

3. Qualora il Contraente non corrisponda le rate di premio successive entro **AGE 15 (quindici) / BROKER 30 (trenta)** giorni dalla scadenza del contratto, la Società può, con lettera raccomandata, dichiarare risolto il contratto, fermo il diritto di esigere il pagamento dei premi scaduti.

4. I premi devono essere pagati presso la sede della Società ovvero dell'intermediario al quale è assegnata la polizza.

#### **Art. 9 - Insorgenza del caso assicurativo e unico caso assicurativo**

1. Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende:

- per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali e per le spese di resistenza alle pretese di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi - **il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;**
- per l'opposizione a sanzioni amministrative, anche di natura tributaria e fiscale nonché per la difesa penale in procedimenti per delitti colposi e contravvenzioni di cui all'art. 22 – Prestazioni garantite **PER LINEA linea Classic / Premium / Top** – 3. “Pacchetto Sicurezza”, lett. a) **il momento del compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo o penale;**
- per tutte le restanti ipotesi - **il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.**

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.

2. La garanzia non ha luogo se il contratto oggetto della controversia è già stato **disdetto** da uno dei contraenti o la cui rescissione, **risoluzione o modificazione** fosse già stata chiesta da uno dei contraenti nel momento della stipula. Tale dispositivo non si intende operante per tutte le polizze emesse senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente della Società.

3. Si considerano a tutti gli effetti come **unico caso assicurativo**:

- vertenze, giudiziali e non, promosse da o contro una o più persone ed aventi per oggetto domande scaturenti da fatti collegati e/o tra loro

connessi e/o consequenziali, ad un medesimo contesto riferito all'evento coperto in garanzia;

- procedimenti penali a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

4. In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti e il relativo massimale, che rimane unico per il caso assicurativo, viene equamente ripartito tra gli assicurati a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati. Se alla conclusione del caso assicurativo, una o più quote o parti di esso risultassero non impiegate, le stesse verrebbero redistribuite tra gli assicurati che non hanno ricevuto integrale ristoro, pur sempre nel limite del massimale.

#### **Art. 10 – Termini di denuncia del caso assicurativo e fornitura dei mezzi di prova**

1. L'Assicurato rendendosi parte diligente del contratto deve immediatamente denunciare alla Società qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato o ne abbia avuto conoscenza, fatto salvo il termine di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto.

2. L'Assicurato deve informare immediatamente la Società in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione.

3. In mancanza di tali adempimenti, la Società non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della copertura assicurativa o nella gestione del caso, nonché di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire.

4. La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla Società, entro 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione del contratto stesso.

5. Qualora la presente polizza sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente della Società, il termine di denuncia dei sinistri insorti durante la vigenza della polizza precedente, decorre dalla cessazione della presente polizza anziché dalla cessazione della polizza precedente.

#### **Art. 11 - Gestione del caso assicurativo**

1. Ricevuta la denuncia, previa valutazione della copertura assicurativa e delle possibilità di far valere con successo le ragioni dell'Assicurato, la Società, gestisce la trattazione stragiudiziale della vertenza al fine di realizzare il bonario componimento della controversia. La Società si riserva di demandare a legali di propria scelta la gestione stragiudiziale della vertenza, comprensiva dell'assistenza del legale avanti al mediatore ai sensi dell'art. 1 - Oggetto dell'assicurazione.

2. Ove il tentativo di definizione stragiudiziale o la mediazione della controversia non riescano, l'Assicurato comunica alla Società gli elementi probatori e/o le argomentazioni su cui fondare l'instaurazione della causa al fine di permettere alla Società di valutarne le possibilità di successo. Qualora tale valutazione abbia esito positivo la gestione della vertenza viene quindi affidata al Legale scelto nei termini dell'Art. 12 per la trattazione giudiziale.

3. Ciò avviene in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale.

4. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado successivo di procedimento qualora l'impugnazione presenti possibilità di successo ai sensi del comma 2 del presente articolo.

5. E' necessario, pena la decadenza della garanzia, che la Società confermi preventivamente la copertura delle spese per :

- la transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale;

- la nomina di Consulenti Tecnici di Parte.

6. La Società non è responsabile dell'operato di Consulenti Tecnici.

7. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e la Società, la decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

8. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

9. La Società avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

10. Qualora l'assicurato intenda adire le vie giudiziarie, l'azione civile potrà essere preceduta dal tentativo di mediazione previsto dal D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010.

#### **Art. 12 – Libera scelta del legale per la fase giudiziale**

1. Limitatamente alla fase giudiziale l'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, iscritto:

a) presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia;

b) all'Albo del Tribunale del proprio luogo di residenza o della sede legale del Contraente/Assicurato.

Nel caso di scelta di cui al punto b) ove sia necessario per il legale incaricato domiciliarsi, la Società fornisce a quest'ultimo il nominativo del legale domiciliatario e assicura la copertura delle spese di domiciliazione di cui all'art. 1 - Oggetto dell'assicurazione - , comma 2.

2. Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato.

3. L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società.

4. La Società non è responsabile dell'operato dei Legali.

#### **Art. 13 - Recupero di somme: facoltà di rivalsa e surroga**

1. Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.

2. Alla Società, che ha facoltà di rivalsa nei confronti dell'assicurato, spettano la restituzione degli onorari, delle competenze e delle spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente o stragiudizialmente, qualora le abbia sostenute o anticipate, nella misura in cui le stesse siano state recuperate dalla controparte.

3. In ogni caso l'Assicurato, ai sensi dell'art. 1916 Codice Civile, cede alla Società tutti i diritti a conseguire da terzi il rimborso delle spese sostenute a qualsiasi titolo, acconsentendo altresì all'esercizio delle relative azioni.

#### **Art. 14 - Estensione territoriale**

##### **PER LINEA CLASSIC**

1. Nell'ipotesi di resistenza alle pretese di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi, nonché di procedimento penale l'assicurazione vale per i casi assicurativi che insorgono in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempreché il Foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori.

2. Nell'ipotesi di controversie in materia amministrativa, fiscale e tributaria la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nella Repubblica Italiana, nella Città Stato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino

##### **PER LINEA PREMIUM E PER TOP**

1. Nell'ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi, di resistenza alle pretese di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi, nonché di procedimento penale l'assicurazione vale per i casi assicurativi che insorgono in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempreché il Foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori.

2. Nell'ipotesi di controversie contrattuali in materia di lavoro, relative a locazione o proprietà, con i fornitori, relative a contratti di appalto / subappalto e relative alla chiamata in causa della Compagnia di RC la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati negli stati membri dell'UE, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Liechtenstein, Principato di Monaco e Svizzera.

3. Nell'ipotesi di controversie contrattuali con i clienti, con agenti/rappresentanti e in materia amministrativa, fiscale e tributaria la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nella Repubblica Italiana, nella Città Stato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.

#### **Art. 15 – Coesistenza di copertura di responsabilità civile**

La presente polizza, nei limiti delle prestazioni garantite, e delle eventuali condizioni aggiuntive acquistate, opera in secondo rischio qualora esista altra copertura assicurativa, da chiunque stipulata, che garantisca la responsabilità civile dell'assicurato ai sensi dell'art. 1917 Cod. Civ..

#### **Art. 16 – Indicizzazione - adeguamento del massimale, delle indennità e del premio**

1. Il massimale e il relativo premio sono basati sul "numero indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati", pubblicato dall'ISTAT - Istituto Centrale di Statistica di Roma, in conformità a quanto segue:

a) nel corso di ogni anno solare viene adottato, come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti, l'indice del mese di settembre dell'anno precedente;

b) alla scadenza di ogni rata annuale, se si è verificata una variazione, in più o in meno, rispetto all'indice inizialmente adottato o al suo equivalente, il massimale, le indennità assicurate ed il corrispondente premio vengono aumentati o ridotti in proporzione;

c) l'aumento o la riduzione decorrono dalla scadenza della rata annua.

2. Qualora, in conseguenza delle variazioni dell'indice, il massimale, le indennità assicurate ed il premio venissero a superare il doppio degli importi inizialmente stabiliti, sia la Società che il Contraente hanno la facoltà di rinunciare all'aggiornamento della polizza, ed il massimale, le indennità assicurate ed il premio rimangono quelli risultanti dall'ultimo aggiornamento effettuato.

3. In caso di eventuale ritardo od interruzione nella pubblicazione degli indici, la Società propone l'adeguamento tenendo conto delle variazioni notoriamente avvenute nei prezzi correnti rispetto all'ultimo adeguamento.

4. Il Contraente ha comunque la facoltà di rinunciare all'aggiornamento proposto.

#### **Art. 17 – Regolazione del premio**

1. Il premio annuo lordo di polizza è determinato in base ad elementi di rischio variabili che, in base al Settore Attività del Contraente, sono:

- a) il numero degli addetti ;
- b) i compensi annui lordi;
- c) il fatturato annuo lordo;

d) il numero dei posti letto;

altro elemento di rischio variabile indicato nel frontespizio di polizza.

2. Il premio annuo lordo viene corrisposto dal Contraente, per ciascun periodo assicurativo, come di seguito specificato:

a) in una parte fissa, in via provvisoria, al momento della stipula della polizza ed alla scadenza di ciascun periodo assicurativo, da considerarsi premio minimo comunque dovuto alla Società. Gli elementi di rischio da utilizzare per il calcolo della parte fissa devono essere almeno l'80% (ottanta) degli elementi di rischio dichiarati;

b) a saldo, mediante la regolazione del premio alla scadenza di ciascun periodo assicurativo, sulla base del dato consuntivo al termine dello stesso periodo degli elementi di rischio variabili, utilizzati in sede di stipulazione per il calcolo del premio annuo lordo minimo.

3. Qualora la regolazione a saldo dovesse comportare la determinazione del premio annuo lordo di polizza in misura inferiore a quello corrisposto in via provvisoria, quest'ultimo si intende comunque acquisito a titolo di premio minimo di polizza, escluso pertanto ogni conguaglio negativo.

4. Per la determinazione ed il versamento della quota di premio a saldo, il Contraente è obbligato a:

a) comunicare alla Società, in forma scritta entro 30 (trenta) giorni per l'elemento variabile di cui al punto 1, lettera a) e d), oppure 90 (novanta) giorni negli altri casi dalla fine di ogni periodo assicurativo, i dati necessari per la determinazione del premio definitivo;

b) versare il premio a saldo nei 30 (trenta) giorni successivi alla comunicazione della Società del premio dovuto.

5. In caso di mancato rispetto dei termini previsti al punto 4) del presente articolo, la valutazione e l'eventuale liquidazione dei sinistri:

- insorti nel periodo oggetto della regolazione

- e denunciati oltre i termini di tempo stabiliti alla lettera a) del punto 4),

non verranno effettuate fino alle ore 24 (ventiquattro) del giorno in cui il Contraente provvederà al pagamento dell'eventuale premio dovuto.

6. Nell'ipotesi in cui il premio definitivamente corrisposto risulti superiore ad almeno il 50% (cinquanta) della sua parte fissa e provvisoria, gli elementi di rischio utilizzati per la rideterminazione automatica della parte fissa e provvisoria per l'annualità successiva dovranno essere almeno l'80% (ottanta) degli elementi di rischio variabili comunicati a saldo, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla rideterminazione del premio.

7. La Società si riserva il diritto di effettuare verifiche e controlli relativamente ai dati (quali a titolo esemplificativo il libro unico del lavoro, il registro delle fatture) forniti dal Contraente ed utili ai fini della determinazione del premio.

Il Contraente si obbliga a fornire, a semplice richiesta scritta, i chiarimenti, le informazioni e la documentazione necessaria.

8. Qualora in sede di gestione del caso assicurativo, risulti che al momento della stipula della polizza o al momento della regolazione premio dell'annualità precedente sia stato assicurato parzialmente il valore della cosa assicurata, la Società liquiderà proporzionalmente le somme di cui all'art. 1 - Oggetto dell'assicurazione, a parziale deroga all'art. 1907 Codice Civile.

#### Art.18 - Oneri fiscali

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il loro pagamento sia stato anticipato dalla Società.

#### Art. 19 - Rinvio e clausola o accordi particolari

1. I rapporti contrattuali sono regolati esclusivamente dalla presente polizza e, per quanto in essa non precisato, dalle norme di legge.

2. Clausole o accordi particolari sono validi solo se ratificati dalla Direzione Generale della Società.

## Condizioni Particolari

### Art. 20 – Assicurati -

1. Le garanzie previste all'Art. 1 – Oggetto dell'assicurazione - vengono prestate a tutela dei diritti dei soggetti assicurati di seguito identificati:

• **Per le Società di persone:** il Contraente, i Soci, i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro, i familiari del titolare d'Impresa che collaborano nell'attività e tutti gli altri collaboratori della Società con contratto di lavoro a progetto.

• **Per le Società di capitale:** il Contraente il Legale rappresentante, i soci lavoratori, i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro, e tutti gli altri collaboratori della Società con contratto di lavoro a progetto. La tutela dei diritti di Amministratori, Sindaci e Revisori è garantita solo qualora siano identificati nel frontespizio di polizza e sia stato pagato il relativo sovrappremio.

• **Per le Ditte individuali e le Imprese familiari:** il Contraente, il Titolare, i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro ed i familiari del titolare che collaborano nell'attività.

• **Per i Liberi professionisti e per gli Studi Associati:** il Contraente, il Libero professionista, i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro, i familiari del professionista che collaborano nella professione e tutti gli altri collaboratori del Contraente.

2. Nel caso di controversie fra Assicurati con la stessa polizza le garanzie vengono prestate unicamente a favore del Contraente.

### Art. 21 – Ambito di operatività della polizza -

Le garanzie previste all'Art. 1 – Oggetto dell'assicurazione - che il Contraente dichiara di conoscere ed approvare avendone ricevuto copia, vengono prestate per i casi assicurativi previsti dall'art. 22 - Prestazioni Garantite PER LINEA linea Classic / Premium / Top e dalle Condizioni Aggiuntive eventualmente acquistate, a tutela dei diritti del Contraente per fatti inerenti all'esercizio dell'attività o professione assicurata con la presente polizza per l'esercizio della quale è necessaria l'iscrizione a l'Ordine Nazionale del notariato.

### CONSIGLIO DEL NOTARIATO

E' pertanto oggetto di copertura assicurativa l'attività svolta dal Contraente in qualità di notaio che sia regolarmente abilitato all'esercizio della professione e iscritto al Consiglio Nazionale del Notariato.

Sono inoltre comprese a titolo esemplificativo e non limitativo:

- le funzioni di carattere pubblico o giudiziario relative ad incarichi affidati al Contraente dall'Autorità giudiziaria, purché inerenti l'attività professionale;
- l'attività svolta dal Contraente quale componente di Commissioni Tributarie;
- l'attività di curatore fallimentare (escluso il rischio dell'azienda fallita);
- l'attività di sindaco in società ed enti, anche per società quotate in borsa o in società che alla data di effetto della polizza si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- l'attività di sottoscrizione di relazioni di certificazioni dei bilanci delle società e i sinistri conseguenti ad omesse o non documentate visure catastali presso l'ufficio del registro immobiliare.

### ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

E' pertanto oggetto di copertura assicurativa l'attività svolta dal Contraente in qualità di dottore commercialista o esperto contabile che sia regolarmente abilitato all'esercizio della professione e iscritto all'Albo.

Sono inoltre comprese a titolo esemplificativo e non limitativo:

- le funzioni di carattere pubblico o giudiziario relative ad incarichi affidati al Contraente dall'Autorità giudiziaria, purché inerenti l'attività professionale;
- l'attività svolta dal Contraente quale componente di Commissioni Tributarie;
- l'attività di curatore fallimentare (escluso il rischio dell'azienda fallita);
- l'attività di sindaco in società ed enti, anche per società quotate in borsa o in società che alla data di effetto della polizza si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- l'attività di sottoscrizione di relazioni di certificazioni dei bilanci delle società.

### CONSIGLIO FORENSE

E' pertanto oggetto di copertura assicurativa l'attività svolta dal Contraente in qualità di avvocato che sia regolarmente abilitato all'esercizio della professione e iscritto all'Albo, compresi i praticanti, purché abilitati. Sono coperte l'attività di assistenza e consulenza purché prevista e riconosciuta dalla tariffa professionale.

Sono inoltre comprese a titolo esemplificativo e non limitativo:

- le funzioni di carattere pubblico o giudiziario relative ad incarichi affidati al Contraente dall'Autorità giudiziaria, purché inerenti l'attività professionale;
- l'attività di rappresentanza ed assistenza del contribuente svolta dal Contraente dinanzi le Commissioni Tributarie;
- attività di sindaco in società ed enti, anche per società quotate in borsa o in società che alla data di effetto della polizza si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di

concordato preventivo o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

- l'attività di sottoscrizione di relazioni di certificazioni dei bilanci delle società.

La Società non riconoscerà in copertura le spese legali laddove, il legale incaricato per la gestione del caso assicurativo, sia lo stesso Contraente/Assicurato di polizza.

### ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

E' pertanto oggetto di copertura assicurativa l'attività svolta dal Contraente in qualità di consulente del lavoro che sia regolarmente abilitato all'esercizio della professione e iscritto all'Albo.

Sono inoltre comprese a titolo esemplificativo e non limitativo:

- le funzioni di carattere pubblico o giudiziario relative ad incarichi affidati al Contraente dall'Autorità giudiziaria, purché inerenti l'attività professionale;
- e l'attività di rappresentanza ed assistenza del contribuente svolta dal Contraente dinanzi le Commissioni Tributarie;
- l'attività di curatore fallimentare (escluso il rischio dell'azienda fallita);
- l'attività di sindaco in società ed enti, anche per società quotate in borsa o in società che alla data di effetto della polizza si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.

### CONSIGLIO ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI

E' pertanto oggetto di copertura assicurativa l'attività svolta dal Contraente in qualità di architetto, pianificatore, paesaggista o conservatore che sia regolarmente abilitato all'esercizio della professione e iscritto all'Albo.

Sono inoltre comprese a titolo esemplificativo e non limitativo:

- l'attività di consulenza in genere, compreso il rilascio di certificazioni, dichiarazione o relazioni;
- l'attività di direttore dei lavori, collaudatore, progettista.

### CONSIGLIO DEI GEOMETRI E DEI GEOMETRI LAUREATI

E' pertanto oggetto di copertura assicurativa l'attività svolta dal Contraente in qualità di geometra che sia regolarmente abilitato all'esercizio della professione e iscritto al Collegio dei Geometri.

Sono inoltre comprese a titolo esemplificativo e non limitativo:

- l'attività di consulenza in genere, compreso il rilascio di certificazioni, dichiarazione o relazioni;
- l'attività di direttore dei lavori, collaudatore, progettista.

### CONSIGLIO DEI GEOLOGI

E' pertanto oggetto di copertura assicurativa l'attività svolta dal Contraente in qualità di geologo che sia regolarmente abilitato all'esercizio della professione e iscritto all'Albo.

Sono inoltre comprese a titolo esemplificativo e non limitativo l'attività di consulenza in genere e il rilascio di certificazioni, dichiarazione o relazioni.

### CONSIGLIO INGEGNERI

E' pertanto oggetto di copertura assicurativa l'attività svolta dal Contraente in qualità di ingegnere che sia regolarmente abilitato all'esercizio della professione e iscritto all'Albo.

Sono inoltre comprese a titolo esemplificativo e non limitativo:

- l'attività di consulenza in genere, compreso il rilascio di certificazioni, dichiarazione o relazioni;
- l'attività di direttore dei lavori, collaudatore, progettista.

Vengono garantiti i casi assicurativi relativi alle sedi/immobili strumentali all'esercizio dell'attività, previsti dalla linea di prodotto e dalle condizioni aggiuntive acquistate, purché espressamente indicate in polizza e corrisposto il relativo premio.

### EDILIZIA

Per le sedi/gli immobili ubicati in Repubblica Italiana, nella Città Stato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino, non è richiesta l'indicazione in polizza e il rispettivo sovrappremio.

### Art. 22 – Prestazioni garantite - Linea PER LINEA linea Classic / Premium / Top

Le garanzie previste all'art. 1 – Oggetto dell'assicurazione - valgono per:

1. **Difesa penale per delitti colposi/contravvenzioni.** La difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni, compresi i casi di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. (c.d. patteggiamento), oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia e indulto.

2. **Difesa penale per delitti dolosi.** La difesa in procedimenti penali per delitti dolosi commessi dagli Assicurati nello svolgimento dell'attività o professione descritta in polizza, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa, purché gli Assicurati vengano assolti (art. 530 comma 1, Cod. Proc.Pen.) con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non



è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.

Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio il procedimento penale, la Società anticiperà al Contraente le spese legali fino ad un massimo di € 5.000,00 (cinquemila), in attesa della definizione del giudizio.

Nei casi in cui:

- il giudizio, anche a seguito di archiviazione e successiva riapertura, si concluda con sentenza definitiva diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo,
  - l'Assicurato non trasmetta alla Società copia della sentenza entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione
- la Società richiederà al Contraente il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio.
- La prestazione opera in deroga all'Art. 24 – Esclusioni, lett. b) ed f).

Le garanzie, di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo, operano secondo le medesime modalità e condizioni anche per ottenere il dissequestro di beni, mobili ed immobili, appartenenti al Contraente, sottoposti a sequestro (conservativo, probatorio o giudiziario) nell'ambito di procedimenti penali, per delitti colposi/contravvenzioni o per delitti dolosi, a carico della persona assicurata o di terzi, nel caso in cui ciò risulti indispensabile per il proseguimento dell'attività assicurata.

**3. Pacchetto sicurezza.** Per i casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui ai decreti legislativi indicati nel presente punto, le garanzie previste all'Art. 1 – Oggetto dell'assicurazione - vengono prestate agli assicurati per:

- a) la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni;
  - b) la difesa in procedimenti penali per omicidio colposo o lesioni personali colpose (artt. 589 – 590 Codice Penale);
  - c) l'opposizione o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e pecuniarie di importo determinato in misura non inferiore a € 250,00 (duecentocinquanta).
- Le presenti prestazioni operano in parziale deroga all'art. 24 - Esclusioni, lett. b) per la materia amministrativa.

• **3.1 D.lgs. 81/2008 e D.Lgs. 106/2009** e successive disposizioni normative o regolamentari, in materia di **Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro:**

Le prestazioni garantite operano a tutela dei diritti degli assicurati, in qualità di:

- *Responsabile dei lavori*
- *Coordinatore per la progettazione*
- *Coordinatore per l'esecuzione dei lavori*
- *Legali Rappresentanti*
- *Dirigenti*
- *Preposti*
- *Medico Competente*
- *Responsabili dei Servizi di Prevenzione*
- *Lavoratori Dipendenti.*

Tali soggetti sono assicurati esclusivamente per le attività svolte presso il Contraente.

Le garanzie valgono anche qualora il Contraente, in relazione all'attività esercitata, rivesta la qualifica di *Committente* dei lavori ai sensi del D.Lgs 81/08 e disposizioni integrative e correttive contenute nel D.Lgs. 106/2009.

• **3.2 D.Lgs 193/07** e successive disposizioni normative o regolamentari, in materia di **Sicurezza alimentare.**

**3.3 D.Lgs. 152/06** e successive disposizioni normative o regolamentari in materia di Tutela dell'ambiente.

La presente garanzia opera in parziale deroga all'art. 24 - Esclusioni, lett. g).

**3.4 D.Lgs n.196/03** e successive disposizioni normative o regolamentari in materia di **Tutela della Privacy.**

Le prestazioni garantite operano a tutela dei diritti degli assicurati in qualità di:

- Titolare al trattamento dei dati;
- Responsabili e gli Incaricati del trattamento.

Le garanzie valgono anche per:

- la difesa in procedimenti penali dolosi previsti dal D. Lgs. n. 196/03 nelle modalità previste al punto 2 del presente articolo. **La presente garanzia opera in deroga all'art. 24 - Esclusioni – lett. f);**
- la difesa dinanzi al Garante nel caso di reclami, segnalazioni e ricorsi. **La presente garanzia opera in deroga all'art. 24 - Esclusioni – lett. b).**
- la difesa avanti le competenti Autorità giurisdizionali civili nel caso in cui siano adempiuti gli obblighi dell'Assicuratore di responsabilità civile ai sensi dell'art. 1917 Codice Civile.

**3.5 D.Lgs 231/2001** e successive disposizioni normative o regolamentari.

Le garanzie vengono prestate, ad integrazione dell'Art. 20 “Assicurati”, per le spese sostenute:

- dall'Azienda Contraente per la difesa nei procedimenti di accertamento di illeciti amministrativi derivanti da reato di cui al D.Lgs 231/01;

- dai soggetti di cui all' art. 5 del D.Lgs. 231/01, anche se non dipendenti dell'Azienda Contraente, per la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi previsti dal D.Lgs 231/01. **Per i delitti dolosi le garanzie valgono nelle modalità previste al punto 2 del presente articolo.**

La garanzia si estende ai casi assicurativi insorti nel termine di 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione dei soggetti garantiti dalle funzioni/qualifiche indicate nel presente articolo, o loro dimissioni dall'impresa assicurata.

#### **SOLO PER LINEA PREMIUM SETTORE LIBERA PROFESSIONE**

**4. Chiamata in causa della Compagnia di RC.** Chiamata in causa della Compagnia di Responsabilità Civile, ai sensi dell'art. 1917 comma 4 del C.C. La garanzia viene prestata per la redazione dell'atto e opera con un sottolimito di € 3.000 (tremila).

La chiamata in causa non è oggetto di copertura nel caso in cui la polizza di Responsabilità Civile non sia attivabile:

- per mancato pagamento o adeguamento del premio;
- per denuncia del sinistro oltre i termini di prescrizione;
- perché la fattispecie denunciata non è oggetto di copertura.

La Società si riserva di richiedere al Contraente la documentazione da cui risulti quanto precisato nei tre punti precedenti. Qualora uno di questi casi sia accertato successivamente al pagamento da parte della Società delle spese legali, il Contraente è tenuto a restituire alla Società tutte le spese da questa anticipate.

#### **SOLO PER LINEA PREMIUM PER SETTORI DIVERSI DA LIBERA PROFESSIONE e PER LINEA TOP**

**4. Richiesta di risarcimento danni.** L'esercizio di pretese al risarcimento danni extracontrattuali a persona o a cose subiti per fatti illeciti di terzi, anche in caso di costituzione di parte civile nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte;

#### **SOLO PER LINEA PREMIUM PER SETTORI DIVERSI DA LIBERA PROFESSIONE**

Le garanzie di cui ai successivi punti 5, 6, 7, 8 e 9 vengono prestate con il limite di 1 (uno) caso per ogni prestazione insorta in ciascun anno assicurativo e per le sole controversie che abbiano un valore in lite superiore a € 5.000,00 (cinquemila).

**5. Controversie di lavoro.** Controversie individuali di lavoro con i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro del Contraente, salvo quanto previsto dall'art. 15 – Coesistenza di copertura di responsabilità civile. La presente prestazione vale esclusivamente a favore del Contraente.

**6. Controversie relative a locazione o proprietà.** Controversie relative alla locazione, al diritto di proprietà e agli altri diritti reali relativi alle sedi strumentali all'esercizio dell'attività purché indicate in polizza e corrisposto il relativo premio.

La presente prestazione vale esclusivamente a favore del Contraente.

#### **EDILIZIA**

**Per le sedi/gli immobili ubicati in Repubblica Italiana, nella Città Stato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino, non è richiesta l'indicazione in polizza e il rispettivo sovrappremio.**

**7. Controversie contrattuali con fornitori.** Controversie con fornitori di beni e servizi per inadempienze contrattuali, proprie o di controparte. **SOLO PER LINEA TOP** sempreché il valore in lite sia superiore a € 200,00 (duecento). La presente prestazione vale esclusivamente a favore del Contraente.

**8. Controversie contrattuali relative a contratti di appalto/subappalto.** Controversie contrattuali relative a contratti di appalto/subappalto commissionati dal Contraente.

**9. Chiamata in causa della Compagnia di RC.** Chiamata in causa della Compagnia di Responsabilità Civile, ai sensi dell'art. 1917 comma 4 del C.C. La garanzia viene prestata per la redazione dell'atto e opera con un sottolimito di € 3.000 (tremila).

La chiamata in causa non è oggetto di copertura nel caso in cui la polizza di Responsabilità Civile non sia attivabile:

- per mancato pagamento o adeguamento del premio;
- per denuncia del sinistro oltre i termini di prescrizione;
- perché la fattispecie denunciata non è oggetto di copertura.

La Società si riserva di richiedere al Contraente la documentazione da cui risulti quanto precisato nei tre punti precedenti. Qualora uno di questi casi sia accertato successivamente al pagamento da parte della Società delle spese legali, il Contraente è tenuto a restituire alla Società tutte le spese da questa anticipate.

#### **10. ARAGTEL – Consulenza Telefonica**

Nell'ambito di tutte le materie previste nella presente polizza è istituito un Servizio di consulenza telefonica al:



“ARAGTEL” è a disposizione dell'Assicurato per ottenere:

- informazioni su leggi, decreti e normative vigenti;
- chiarimenti sul contenuto e sulla portata delle garanzie previste nella presente polizza;
- informazioni sugli adempimenti previsti in caso di interventi dinanzi all'autorità giudiziaria.

nel seguente orario:

dal lunedì al giovedì dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00

il venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00.

#### **LIBERI PROFESSIONISTI**

**11. Procedimenti disciplinari.** Qualora l'Assicurato sia iscritto ad un Ordine/ Collegio Professionale/ Registro professionale, le garanzie valgono per la difesa prestata avanti il competente organo giudicante in caso di procedimento disciplinare a suo carico. **La prestazione opera in deroga dell'articolo 24 – Esclusioni, lett. b).**

**Art. 23 – Fallimento, concordato preventivo, inabilitazione o interdizione del Contraente, liquidazione. Alienazione dell'azienda o dell'attività indicata in polizza. *Sospensione/radiazione dall'Albo - inabilitazione o interdizione del Contraente/Assicurato***

1. Alla data di dichiarazione del fallimento il contratto si risolve di diritto e la Società è liberata da ogni ulteriore prestazione anche in riferimento ai casi assicurativi già in trattazione.
2. Il contratto si risolve di diritto in caso di ammissione alla procedura di concordato preventivo, liquidazione volontaria o coatta amministrativa dell'azienda, inabilitazione o interdizione del Contraente. In tali casi, l'eventuale liquidazione dei sinistri già in essere dovrà avvenire in conformità alle normative che regolano le procedure e gli status giuridici di cui sopra.
3. Alla risoluzione del contratto stesso consegue l'obbligo della Società al rimborso del premio pagato e non goduto.
4. Il contraente, in caso di alienazione dell'azienda a titolo oneroso o gratuito, della trasformazione dell'azienda o della modifica dell'attività indicata in polizza, deve darne immediata notizia alla Società, ai sensi dell'art. 3 del presente contratto.
5. In caso di alienazione dell'azienda i diritti e gli obblighi del Contraente si trasferiscono all'acquirente o al successore se questi, avuta notizia dell'esistenza del presente contratto, entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza del premio successivo alla alienazione non dichiara alla Società, mediante lettera raccomandata, che non intende subentrare nel contratto. Spettano, in tal caso, alla Società i premi relativi al periodo dell'assicurazione in corso.

#### **LIBERA PROFESSIONE**

6. Il contratto si risolve di diritto in caso di sospensione, in caso di radiazione, inabilitazione o interdizione del Contraente, e in caso di esercizio abusivo della professione. Nel caso in cui una delle precedenti circostanze riguardi un Assicurato diverso dal Contraente, lo stesso non potrà più beneficiare delle garanzie di polizza. Dalla risoluzione del contratto consegue la liberazione della Società da ogni ulteriore prestazione e con obbligo della stessa al rimborso del premio pagato e non goduto.
7. Il Contraente che sia sospeso o radiato dall'Albo, o sia inabilitato o interdetto all'esercizio della professione deve darne immediata comunicazione alla Società.

#### **Art. 24 – Esclusioni**

Le garanzie non sono valide :

- a) per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
- b) in materia fiscale ed amministrativa salvo laddove previsto dalle Condizioni di polizza;
- c) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive. Le garanzie inoltre non sono valide per fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
- d) per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, controversie tra soci e/o amministratori o tra questi e la società;
- e) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni, e aeromobili e veicoli che viaggiano su tracciato veicolato o su funi metalliche;
- f) per fatti dolosi delle persone assicurate salvo laddove previsto dalle Condizioni di polizza;
- g) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- h) per controversie derivanti dalla circolazione di veicoli;
- i) per fatti relativi a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;
- j) per controversie contrattuali con i clienti per inadempienze proprie o di controparte, relative a prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal Contraente nell'esercizio della Sua attività;
- k) per compravendita e permuta di immobili;
- l) per controversie sulla locazione, proprietà e appalto/subappalto relativamente ad interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione e costruzione ex novo degli edifici comprese i connessi

- contratti di fornitura e posa in opera di materiali o impianti. Tale esclusione non opera nel caso in cui il Contraente operi nell'Edilizia;
- m) per controversie relative all'affitto d'azienda;
- n) per controversie relative a contratti di leasing immobiliare;
- o) per vertenze nei confronti dei propri agenti o rappresentanti;
- p) per controversie derivanti dall'esercizio della professione medica e di operatore sanitario;
- q) per vertenze con le Società mandanti;
- r) per le vertenze con la Società;
- s) per i casi di adesione ad azioni di classe (class action).

#### **SE INTERMEDIARIO BANCA**

**t) per vertenze con la Banca che intermedia il presente contratto.**

#### **SOLO SE ACQUISTATE CONDIZIONI AGGIUNTIVE**

##### **Art. 25 – Condizioni aggiuntive**

*Valide solo se espressamente indicate nel frontespizio di polizza e pagato il relativo sovrapprezzo.*

**VERTENZE CON I CLIENTI: 5 (cinque) / 10 (dieci) / 15 (quindici) casi anche in Europa 10 (dieci) casi solo stragiudiziali**

Le garanzie vengono prestate al Contraente per sostenere vertenze contrattuali con i clienti, compreso il recupero crediti, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal Contraente.

Per quanto riguarda il recupero crediti, le prestazioni o forniture devono essere state effettuate decorsi 3 (tre) mesi dalla validità della presente polizza ed i crediti devono essere rappresentati da titoli esecutivi (Art. 474 Cod. Proc. Civ.) o documentati da prova scritta o equiparata (Artt. 634 e 636 Cod. Proc. Civ.). La Società, accertata la regolarità della denuncia del caso assicurativo, svolgerà in via stragiudiziale ogni azione intesa al raggiungimento dell'accordo per il recupero dei crediti direttamente o tramite professionisti da essa scelti.

#### **SOLO SE ACQUISTATA CONDIZIONE AGGIUNTIVA VERTENZE CON I CLIENTI CON GIUDIZIALE 5/10/15 CASI**

La presente condizione viene prestata con il limite di 5 (cinque) / 10 (dieci) / 15 (quindici) casi stragiudiziali insorti in ciascun anno assicurativo.

La Società se sussistano oggettive possibilità di recupero autorizza il procedimento di ingiunzione o esecutivo limitatamente ad 1 (uno) caso assicurativo / 2 (due) casi assicurativi / 3 (tre) casi assicurativi , per anno assicurativo.

La prestazione opera in deroga all'Art. 24 – Esclusioni, lett. j).

#### **SOLO SE ACQUISTATA CONDIZIONE AGGIUNTIVA ESTENSIONE SE IN EUROPA**

La garanzia viene prestata per sostenere le vertenze contrattuali con i clienti, compreso il recupero dei crediti che non siano in contestazione, da eseguirsi in Unione Europea ed in Svizzera. La prestazione opera in deroga all'Art. 14 – Estensione territoriale.

#### **SOLO SE ACQUISTATA CONDIZIONE AGGIUNTIVA VERTENZE CON I CLIENTI SOLO STRAGIUDIZIALE 10 CASI**

La presente condizione viene prestata con il limite di 10 (dieci) casi stragiudiziali insorti in ciascun anno assicurativo. In caso di esito negativo del tentativo stragiudiziale o di componimento bonario, l'ulteriore fase giudiziale non è oggetto di tale garanzia.

La presente garanzia opera per le vertenze che debbano essere trattate in Unione Europea ed in Svizzera.

La prestazione opera in deroga all'art. 24 Esclusioni, lett. j) ed art. 14 – Estensione territoriale.

#### **SOLO SE ACQUISTATA CONDIZIONE AGGIUNTIVA SPESE RESISTENZA**

##### **SPESE DI RESISTENZA.**

1. Le garanzie vengono prestate al Contraente per sostenere controversie per resistere alle pretese di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi nei confronti degli Assicurati per fatti illeciti di questi ultimi.

2. La prestazione opera a secondo rischio, ovvero dopo l'esaurimento di ciò che è dovuto dall'assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza su fattispecie coperte dalla polizza di responsabilità civile.

In tal caso la copertura non è prevista per le spese legali e/o peritali per l'Accertamento tecnico preventivo antecedente l'intervento della Compagnia.

3. La prestazione opera invece a primo rischio, qualora la copertura di responsabilità civile non sia operativa nel merito, ossia non copra la fattispecie denunciata perché non è oggetto di copertura, perché espressamente esclusa dalla copertura, o perché il danno è di importo inferiore rispetto alla franchigia prevista dalla polizza.

La prestazione opera inoltre in primo rischio qualora la polizza di Responsabilità Civile non esista.

4. In ogni caso se è stata sottoscritta una polizza di Responsabilità Civile, l'operatività della presente condizione aggiuntiva - spese di resistenza è subordinata al riscontro da parte della Compagnia in merito alla copertura del sinistro.

5. La prestazione non opera nel caso in cui:

- l'assicuratore di Responsabilità Civile copra il danno, ma non le spese legali per la resistenza alla richiesta di risarcimento. A titolo esemplificativo perché l'assicuratore di Responsabilità Civile non ne ha interesse o per violazione del patto di gestione lite;
- la polizza di Responsabilità Civile non sia attivabile per mancato pagamento del premio e/o adeguamento dello stesso;
- il sinistro sia stato denunciato all'assicuratore di Responsabilità Civile oltre i termini di prescrizione.

6. In ogni caso la prestazione opera dal momento in cui l'assicuratore di Responsabilità Civile non abbia interesse a resistere alle richieste del terzo avendo esaurito il massimale per liquidare il danno.

7. La presente prestazione opera in deroga all'Art.2 comma 2.

#### **SOLO SE ACQUISTATA CONDIZIONE AGGIUNTIVA RETROATTIVITA' RETROATTIVITA'.**

In deroga all'Art. 5 , la garanzia opera retroattivamente per contestazioni penali dolose, colpose e contravvenzionali per fatti avvenuti fino ad **1(uno) anno / 2(due) / 3 (tre) / 4 (quattro) anni / 5 (cinque) anni** anteriormente alla data di effetto del contratto.

Quanto sopra purché l'Assicurato abbia conoscenza di essere sottoposto ad indagine successivamente alla data di effetto della polizza.

Qualora il Contraente, precedentemente al presente contratto, abbia sottoscritto e corrisposto relativo premio per una polizza di Tutela Legale che preveda la denuncia dei sinistri entro l'anno successivo alla cessazione del contratto, il Contraente si impegnerà a denunciare i sinistri insorti prima della stipula del presente contratto anche alla Compagnia presso la quale era precedentemente assicurato.

La presente condizione aggiuntiva opera in caso contestazioni dolose esclusivamente se seguite da sentenza di assoluzione o derubricazione. Qualora a seguito dell'acquisto della presente Condizione Aggiuntiva un sinistro possa essere coperto da più polizze sottoscritte dal Contraente con la Società per il medesimo rischio, la presente condizione aggiuntiva non sarà operativa.

#### **SOLO SE ACQUISTATA CONDIZIONE AGGIUNTIVA OPPOSIZIONE A SANZIONI AMMINISTRATIVE**

##### **OPPOSIZIONE A SANZIONI AMMINISTRATIVE.**

La presente garanzia vale nei confronti del Contraente che debba presentare ricorso gerarchico o opposizione al giudice ordinario di primo grado competente avverso una sanzione amministrativa relativa allo svolgimento dell'attività indicata in polizza.

Nei casi di sanzione amministrativa pecuniaria, la garanzia vale allorché la somma ingiunta, per la sola violazione, sia pari o superiore a € 1.000,00 (mille).

Sono inoltre escluse sanzioni per le violazioni di norme relative al pagamento di tasse, tributi, imposte e corrispettivi di pubblici servizi.

La presente garanzia vale a parziale deroga dell'art. 24 - Esclusioni, lett. b).

#### **SOLO SE ACQUISTATA CONDIZIONE AGGIUNTIVA RIFORMA FISCALE RIFORMA FISCALE E TRIBUTARIA D.LGS 472/97.**

La garanzia vale **esclusivamente** per i procedimenti di natura tributaria e fiscale secondo quanto previsto dal D.Lgs. 472/97 ed eventuali successive modifiche. La garanzia si intende prestata al Contraente che debba presentare ricorso avverso la sanzione amministrativa comminata dall'autorità preposta.

Le spese relative al ricorso saranno rimborsate **solo in caso di accoglimento, anche parziale, del ricorso. La presente garanzia vale a parziale deroga dell'art. 24 - Esclusioni, lettera b).**

#### **SOLO SE ACQUISTATA CONDIZIONE AGGIUNTIVA AGENTI E RAPPRESENTANTI**

##### **VERTENZE CON AGENTI E RAPPRESENTANTI.**

La garanzia viene prestata al Contraente per vertenze contrattuali nei confronti dei propri agenti o rappresentanti con un esborso massimo di € 10.000,00 (diecimila) per vertenza e con un limite annuo pari al massimale di polizza indicato sul frontespizio previsto per tutte le altre prestazioni.

La presente prestazione opera in deroga all'art. 24 – Esclusioni, lettera o).

#### **SOLO SE ACQUISTATA CONDIZIONE AGGIUNTIVA AMMINISTRATORI AMMINISTRATORI.**

Ad integrazione di quanto previsto all'Art. 20 – Assicurati - le garanzie valgono per i membri del Consiglio di Amministrazione, i Sindaci ed i Revisori del Contraente identificati in polizza e per i quali risulti pagato il relativo sovrapprezzo, relativamente ai casi assicurativi che siano **connessi allo svolgimento dei rispettivi incarichi e mansioni presso il Contraente.**

Le garanzie valgono per:

1. la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni compresi i casi di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. (c.d. patteggiamento), oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia e indulto. Sono compresi inoltre i procedimenti penali derivanti dalla circolazione stradale, **purché conseguenti ad incidente. La prestazione opera a parziale deroga dell'articolo 24 – Esclusioni, lettera h);**

2. la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa, **purché gli Assicurati vengano assolti (art. 530 comma 1, Cod. Proc.Pen.) con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.**

Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio il procedimento penale, la Società anticiperà al Contraente le spese legali fino ad un massimo di € 5.000,00 (cinquemila), in attesa della definizione del giudizio.

Nei casi in cui:

- il giudizio anche a seguito di archiviazione e successiva riapertura, si concluda con sentenza definitiva diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo,

- o l'Assicurato non trasmetta alla Società copia della sentenza entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione

la Società richiederà al Contraente il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio.

La prestazione opera in deroga all'Art. 24 – Esclusioni, lett. b) ed f).

3. resistere a pretese risarcitorie per danni extracontrattuali cagionati a terzi ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2394 e 2395 del Cod. Civ. ove, ai sensi dell'art. 1917 Cod. Civ., risultino adempiuti gli obblighi dell'assicuratore di responsabilità civile dei soggetti Assicurati. L'intervento della Società è comunque condizionato all'esistenza ed effettiva operatività di una valida garanzia di responsabilità civile dei soggetti Assicurati.

4. l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persone o cose subito per fatti illeciti di terzi, compresi quelli avvenuti in conseguenza di eventi originati dalla circolazione stradale con mezzi della Società di appartenenza o di proprietà privata.

La presente garanzia opera a parziale deroga dell'articolo 24 – Esclusioni, lettera h).

Oltre a quanto previsto dall'Art. 24 – Esclusioni, le prestazioni previste dalla presente Condizione aggiuntiva Amministratori non operano nei seguenti casi:

a) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione, da parte dei terzi obbligati di quanto imposto al D.lgs. 209/2005 e successive modifiche;

b) nei casi di contestazione per guida sotto l'effetto di alcool o di sostanze stupefacenti e per omissione di fermata e assistenza;

c) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI.

#### **SOLO SE ACQUISTATA CONDIZIONE AGGIUNTIVA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA**

##### **RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA**

Le garanzie valgono per responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto per procedimenti instaurati avanti la Corte dei Conti. Sono garantite le spese per sostenere la difesa in procedimenti per giudizi e azioni di responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto nei confronti dell'Assicurato, salvo il caso in cui sia obbligato un soggetto terzo.

La Società rimborserà anche le spese eventualmente sostenute nella fase preliminare del processo. La garanzia opera anche prima dell'emissione dell'atto di citazione in giudizio, compreso l'invito a dedurre e l'audizione personale nonché il procedimento cautelare di sequestro.

Nel caso in cui le spese legali siano liquidate in sentenza, la Società rimborserà l'importo indicato nella stessa.

Fermo restando l'obbligo per l'Assicurato di denunciare il sinistro con le modalità previste dal precedente art. 10, la Società provvederà, su richiesta motivata, all'anticipo delle spese legali e/o peritali, **fino ad un massimo di € 5.000,00 (cinquemila)**, in attesa della definizione del giudizio.

L'Assicurato si impegna a restituire alla Società ogni somma eventualmente anticipata nel caso siano accertati, nei suoi confronti mediante sentenza definitiva, elementi di responsabilità per dolo.

La presente prestazione opera a parziale deroga dell'art. 24 – Esclusioni, lettera b).



## **INFORMATIVA PRIVACY PER GLI ASSICURATI (ART.13 D.LGS. N.196/03)**

ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia (di seguito nominata per brevità Società), in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito Codice Privacy), informa di quanto segue.

### **Finalità del trattamento**

Al fine di fornire i servizi previsti in Suo favore, la Società deve disporre dei dati personali che La riguardano. Tali dati sono trattati, nel quadro delle finalità assicurative, per la predisposizione e stipulazione di polizze assicurative, gestione dei sinistri e pagamento di altre prestazioni, riassicurazione, adempimento di obblighi di legge e contrattuali, gestione e controllo interno ed altre modalità operative proprie dell'attività assicurativa.

Il trattamento dei dati conferiti avviene entro i limiti strettamente necessari alla fornitura dei suddetti servizi.

Il trattamento può inoltre riguardare eventuali dati sensibili e giudiziari (così come definiti dall'art. 4 del Codice Privacy), contenuti in cartelle cliniche, perizie mediche, procedimenti giudiziari o amministrativi, etc., quando strettamente necessari alla fornitura dei servizi richiesti.

Per le finalità sopra indicate, i dati possono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati in funzione organizzativa o aventi natura pubblica, che operano – in Italia o all'estero – come autonomi titolari, tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa". Si tratta in particolare di:

- agenti, subagenti, produttori di agenzia, broker, periti assicuratori, coassicuratori e riassicuratori;
- studi legali, strutture sanitarie ed altri erogatori di servizi;
- società di servizi informatici e telematici, società di servizi amministrativi, postali e di archiviazione;
- organismi associativi (ANIA) e consorzi propri del settore assicurativo, autorità di vigilanza e controllo.

Il consenso richiesto riguarda pertanto, oltre al trattamento e le comunicazioni da parte della Società, anche i trattamenti e le comunicazioni effettuati dai soggetti predetti.

Senza i dati suddetti la Società non potrà fornire i servizi assicurativi richiesti.

I dati non saranno soggetti a diffusione

### **Modalità del trattamento dei dati**

Il trattamento dei dati è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all'art. 4, comma 1, lett. a) del Codice Privacy, secondo modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornire i servizi richiesti.

I dati sono trattati dai dipendenti e collaboratori della Società nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità alle istruzioni ricevute, nel rispetto delle finalità di cui alla presente informativa. Per talune attività di natura tecnica od organizzativa sono utilizzati soggetti esterni alla Società che operano in qualità di responsabili del trattamento dati. Il relativo elenco è disponibile gratuitamente, a richiesta, all'indirizzo sotto riportato.

Analoghe modalità operative sono rispettate dai soggetti sopra indicati che operano quali titolari autonomi del trattamento.

### **Diritti dell'interessato**

L'interessato può esercitare tutti i diritti di cui all'art. 7 del Codice Privacy ed in particolare, a titolo esemplificativo: ottenere conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano e richiederne la comunicazione; avere conoscenza dell'origine dei dati e delle modalità del trattamento; verificare l'esistenza, aggiornare e rettificare i propri dati; opporsi al loro trattamento qualora illegittimo e inibire l'invio di comunicazioni commerciali.

**Per l'esercizio dei propri diritti o per ogni informazione e richiesta, è possibile rivolgersi al Responsabile per il riscontro degli interessati presso: ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia – Servizio Privacy, Viale del Commercio, n. 59, 37135 Verona VR; fax: 045.8290499; e-mail: servizio.privacy@arag.**

Data ultimo aggiornamento dei dati contenuti nell'Informativa in materia di trattamento dei dati personali – D.Lgs. N.196/03: 01/01/2013

IP196ASS - Ed.02/2011 – Agg.01/2013

Mod. FI APv9 - Ed. 05/2013 – Agg.07/2015